I N D I C E

I.

L'oggetto del reato.

1. — Scopo e limiti delle presenti ricerche. Il momento del danno nel reato o momento essenziale del reato. Identità della ricerca rivolta a individuarlo con la ricerca relativa all'oggetto del reato. Il momento consumativo del reato . . . . . *Pag.* 1

2. — Determinazione dei due interessi che costituiscono l'oggetto sostanziale specifico del reato contemplato nell'art. 388, primo comma, cod. pen. » 5

3. — I presupposti di diritto privato della sanzione penale. Esistenza di un dovere giuridico all'esatto adempimento della obbligazione: importanza di questa regola per la determinazione del momento del danno nel reato dell'art. 388, primo comma, cod. pen. . . . . » 8

4. — Tentativi, nella dottrina civilistica, di negare il carattere giuridico del vincolo obbligatorio . . . . . » 10

5. — Punti fondamentali della dimostrazione dell'esistenza di un obbligo giuridico di adempiere esattamente l'obbligazione. Gli art. 1123 e 1218 cod. civ.; l'art. 1165 cod. civ. e l'art. 68 cod. di comm.; i divieti degli art. 1628 e 1733 cod. civ.; le varie sanzioni dell'obbligazione (esecuzione in forma specifica, risarcimento del danno, irripetibilità del pagato) » 12

6. — Il mancato esatto adempimento dell'obbligazione nel diritto penale: gli art. 251 sgg., 355 sgg., 388, 509 e 515 cod. pen. e gli art. 264 sgg. cod. marina mercantile. . . . . » 15

7. — L'interesse all'esatto adempimento dell'obbligazione come oggetto specifico del reato (nel caso in cui gli « obblighi civili » siano personali). Nel reato dell'art. 388, primo comma, il danno si ha con l'inadempimento dell'obbligo accertato dalla sentenza, anche se l'obbligo sia primario. La tutela penale della sentenza di condanna all'adempimento specifico » 19

8. — La dottrina e la giurisprudenza circa gli obblighi di cui all'art. 388. L'*eventus damni* necessario alla esistenza del reato e la assoluta irrilevanza dell'insolvenza. Critica della giurisprudenza della Cassazione . . . . » 22

II.

Il momento consumativo del reato.

9. — La responsabilità conseguente all'inadempimento di obblighi civili. Rapporti tra le sanzioni civili e la sanzione penale. L'insufficienza dei mezzi civili come causa della incriminazione contenuta nell'art. 388: in quale senso vada in concreto intesa l'insufficienza dei mezzi civili. *Pag.* 29

10. — L'esecuzione coattiva in forma specifica . . . . . » 32

11. — Differenza tra l'esecuzione specifica dei diritti reali e quella dei diritti d'obbligazione, e sua rilevanza per il nostro tema . . . . . » 34

12. — L'esecuzione in forma specifica nel diritto italiano. Limiti della sua ammissibilità . . . . . » 35

13. — Mezzi che sopperiscono alle deficienze della esecuzione in forma specifica: i cosiddetti mezzi di autodifesa, specialmente nelle obbligazioni di dare; e i mezzi di coazione all'adempimento nelle obbligazioni di fare e di non fare . . . . . *Pag.* 37

14. — L'esecuzione processuale indiretta in generale . . . . . » 40

15. — Diritto romano: la condanna pecuniaria e i mezzi coercitivi. L'esecuzione personale delle XII Tavole. La *missio in bona creditoris*, il risarcimento del danno, le stipulazioni penali. L'infamia . . . . . » 41

16. — Diritto intermedio: la contumacia come inesecuzione di un provvedimento del giudice. Le decadenze e la perdita della lite; il *blasmus*, la *mulctatio* e la *captura*; le gravi sanzioni del diritto canonico. La tutela delle decisioni del magistrato . . . . . » 45

17. — Le pene d'esecuzione forzata degli ordinamenti processuali germanico e austriaco . . . . . » 49

18. — L'istituto del *contempt of Court* nel diritto inglese; la realizzazione dell'esecuzione in forma specifica a traverso la tutela dei provvedimenti del giudice . . . . . » 50

19. — I principii del diritto francese in opposizione a quelli dei diritti germanici e anglosassoni. Le *astreintes* della giurisprudenza francese . . . . . » 53

20. — Le misure coercitive nel diritto italiano . . . . . » 55

21. — Pregi e difetti dell'esecuzione processuale indiretta e sua evoluzione storica . . . . . » 58

22. — Pratiche utili applicazioni delle misure coercitive (specialmente *astreintes*): *a*) nelle obbligazioni di dare cosa infungibile; *b*) nelle obbligazioni di fare infungibili; *c*) nelle obbligazioni di non fare; *d*) nelle obbligazioni di dare e fare fungibili e nelle prestazioni pecuniarie; *e*) per la tutela di diritti reali; *f*) negli obblighi di consegnare figli minorenni; *g*) contro il figlio minorenne recalcitrante; *h*) quanto all'obbligo della coabitazione; *i*) a fini di verificazioni processuali . . . . . » 60

23. — Le nuove norme del codice penale (art. 388, 509 e 570) che suppliscono alle deficienze naturali dell'esecuzione forzata o alle deficienze del nostro sistema legislativo in materia di esecuzione . . . . . » 63

24. — La pena come sostituto della esecuzione. Le aspirazioni della dottrina. » 68

25. — I tentativi della dottrina e della giurisprudenza circa l'applicazione dell'art. 434 codice penale abrogato alla tutela dei rapporti tutelati dall'art. 388 del codice vigente . . . . . » 71

26. — Differenze tra la tutela esecutiva mediante misure coercitive e la tutela penale. Come la seconda supplisca all'assenza della prima . . . . . » 74

27. — La sanzione penale entra in funzione dopo l'inadempimento o inottemperanza e non necessariamente dopo l'infruttuoso esperimento del processo esecutivo. La opposta tesi del Manzini. Inammissibilità della ricerca circa la insolvenza o nullatenenza dell'obbligato e irrilevanza per l'art. 388 dei criteri civilistici per l'accertamento dell'insolvenza. I mezzi d'autodifesa che eventualmente rimangano a disposizione del creditore non hanno rilevanza, come non ne ha la possibilità di una esecuzione forzata, per escludere l'irrogazione della sanzione penale . . . . . » 76

28. — Completa indipendenza della sanzione penale dalle sanzioni civili con essa coesistenti a tutela degli stessi interessi . . . . . » 86

29. — Oggetto specifico prevalente del reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice è l'interesse concernente l'autorità delle decisioni giudiziarie in materia civile. Oggetto della tutela penale nell'art. 388 è cioè la forza obbligatoria del giudicato, non il risultato del processo esecutivo. Ragioni per cui è richiesto un atto come l'ingiunzione, che segna in generale l'inizio della procedura esecutiva. Conclusione . . » 87

30. — La dottrina e la giurisprudenza circa la questione esaminata nei numeri precedenti. Rassegna . . . . . *Pag.* 90

31. — Se l'inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza sia elemento costitutivo del reato o sua condizione di punibilità. Rassegna della dottrina e della giurisprudenza in materia . . . . . » 96

32. — La inottemperanza è elemento costitutivo del reato ed è con essa che si ha il momento consumativo. Argomenti contro la tesi che presenta la inottemperanza come condizione di punibilità del reato. Varie definizioni della condizione obiettiva di punibilità. Punto critico della sistemazione del reato, e ragione che sta alla base della tesi che considera la non ottemperanza come condizione di punibilità. La non ottemperanza, non essendo condizione di punibilità, non è neppur sempre l'azione (omissione) del reato, ma è bensì sempre l'evento del reato. Conseguenze per la teoria generale del reato della tesi che costruisce la inottemperanza come evento e conseguenze della tesi che costruisce la inottemperanza come condizione di punibilità . . . . . » 101

33. — Non è necessario, per la punibilità del reato, l'infruttuoso esperimento del processo esecutivo, ma è però necessaria la ingiunzione. Insufficienza e irrilevanza della notificazione. Conclusione circa la vasta sfera d'applicazione e l'importante funzione dell'art. 388, primo comma, cod. pen. . . » 120